



Unione Europea

20 maggio 2008 - Versione 2



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE  
ALIMENTARI E FORESTALI



Reg.(CE) 796/04 e Reg.(CE) 1975/06 della Commissione

**Documento di lavoro  
sulle riduzioni ed esclusioni in materia di condizionalità  
e di sostegno allo sviluppo rurale 2007-2013**



Rete Rurale Nazionale 2007.2013 - ITALIA  
Rete di Reti nel Network Europeo per lo Sviluppo Rurale



**il FUTURO  
nella RETE**

Documento realizzato da:  
Direzione generale dello sviluppo rurale, infrastrutture e servizi

Direttore Generale:  
Dott. Giuseppe Blasi

Cura del documento:  
Dott. Camillo Zaccarini Bonelli (ISMEA)

Hanno collaborato alla redazione:  
Dott. Francesco Morganti (ISMEA)  
Dott. Antonio Frattarelli (ISMEA)  
Dott.ssa Letizia Atorino (ISMEA)  
Dott.ssa Leila Maria Morelli (MIPAAF)

Grafica:  
Roberta Ruberto (MIPAAF)

Il documento è stato realizzato nell'ambito dell'attività della Rete rurale nazionale, Azione 1.1.1 Supporto orizzontale alle amministrazioni coinvolte nella gestione dei PSR.

## INDICE

1. Finalità del documento.....	5
2. Base giuridica.....	5
3. Ambito di applicazione .....	6
4. Infrazioni dei requisiti di condizionalità dei pagamenti diretti della PAC e per i PSR 2007-2013 .....	6
4.1 La regolamentazione comunitaria.....	6
4.2 La disciplina nazionale attuativa delle disposizioni comunitarie e ad esse complementare.....	7
4.3 Esempi.....	7
5. Infrazioni di impegni per tutte le misure dei PSR.....	10
5.1 Le regole di riduzione ed esclusione per le misure a superficie .....	10
5.2 Le regole di riduzione ed esclusione per le misure d'investimento.....	20
5.3 Aspetti orizzontali comuni a tutte le misure dei PSR .....	24
Allegato 1.....	26
Allegato 2.....	29
Allegato 3.....	42

## Documento di lavoro sulle riduzioni ed esclusioni in materia di condizionalità e di sostegno allo sviluppo rurale 2007-2013

### 1. Finalità del documento

Il documento intende fornire un *quadro coordinato* della regolamentazione comunitaria e nazionale in materia di riduzioni ed esclusioni del sostegno pubblico ove siano accertate inadempienze a carico dei requisiti di ammissibilità e/o di condizionalità, in particolare nell'ambito della politica di sviluppo rurale 2007/2013. Ovviamente, le indicazioni esplicative specifiche per la condizionalità hanno diretta rilevanza anche per i regimi di aiuto diretto della PAC.

I principali destinatari ai quali si rivolge il presente documento, coerentemente con le priorità e le azioni di supporto alle Amministrazioni previste nel quadro della Rete rurale nazionale, sono le Autorità pubbliche coinvolte nell'attuazione, controllo e applicazione del sistema di riduzioni ed esclusioni da applicare nel primo e/o nel secondo pilastro della PAC.

I destinatari ultimi delle informazioni restano comunque tutti i membri della rete rurale nazionale e, in via prioritaria, gli agricoltori e i beneficiari dei contributi pubblici della PAC e dello sviluppo rurale. A favore di questi ultimi resta comunque indispensabile attivare, anche su diretta iniziativa delle Regioni e Province Autonome e delle Autorità di gestione dei PSR, specifici interventi divulgativi e formativi sulle complesse tematiche trattate nel seguito.

### 2. Base giuridica

La disciplina delle riduzioni ed esclusioni in materia di sviluppo rurale è trattata dal **regolamento (CE) 1975/2006** recante l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale. Talune *specifiche* disposizioni sono contenute anche nel **regolamento (CE) 1974/2006** relativo agli aspetti applicativi del **regolamento (CE) 1698/2005** sul sostegno allo sviluppo rurale.

Le disposizioni in materia di condizionalità sono disciplinate nei regolamenti **regolamenti (CE) 1782/2003** e nel **regolamento (CE) 796/2004** relativo agli aspetti applicativi della PAC.

Sebbene le nuove norme europee coprano una buona parte delle fattispecie di infrazioni che si possono verificare nella gestione delle misure di sviluppo rurale, occorre prevedere una disciplina integrativa nazionale per dare applicazione alle disposizioni che prevedano esplicitamente o che richiedano implicitamente l'azione sussidiaria dello Stato membro.

Il **decreto ministeriale 20 marzo 2008** (pubblicato sulla GURI n.76 del 31.03.2008) rafforza il quadro delle norme applicative in materia di condizionalità attuate con il **decreto ministeriale 21 dicembre 2006 e s.m.i.**, e delinea un nuovo sistema di applicazione delle riduzioni ed esclusioni nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale 2007-2013 coerente con la normativa comunitaria e improntato su criteri di proporzionalità, efficacia ed effettività delle penalizzazioni finanziarie.

Parimenti, lo sforzo di adeguamento del sistema della irrogazione delle penalizzazioni prevede anche l'aggiornamento in base al nuovo quadro programmatico e regolamentare anche delle disposizioni normative in materia di sanzioni disposte a livello nazionale

(modifica della **Legge 23 dicembre 1986 n. 898** in virtù di una specifica delega contenuta all'articolo 18 della **Legge 25 febbraio 2008 n.34**, Comunitaria 2007).

### 3. Ambito di applicazione

Le riduzioni ed esclusioni trattate in questo documento si riferiscono:

- alle infrazioni dei requisiti di condizionalità dei pagamenti diretti della PAC e di determinate misure dell'asse 2 e 4 dei PSR 2007-2013 e,
- alle infrazioni di impegni per tutte le misure dei PSR incluse quelle di cui agli articoli 63 c), 66 e 68 del Reg. CE 1698/05.

L'**articolo 1** del decreto 20 marzo 2008, precisa l'ambito di applicazione del provvedimento che si intende applicabile ai **contributi pubblici**. Ne consegue che il provvedimento è applicabile non solo ai regimi di sostegno del FEAGA e del FEASR ma anche ai corrispondenti regimi di aiuto statali o ad altri finanziamenti comunitari compatibili e coerenti con quelli della regolamentazione dello sviluppo rurale.

### 4. Infrazioni dei requisiti di condizionalità dei pagamenti diretti della PAC e per i PSR 2007-2013

Il presente paragrafo si riferisce ai casi di infrazione dei regimi di aiuti diretti della PAC (primo pilastro) interessati dal rispetto della condizionalità e delle seguenti misure degli assi 2 e 4 dei PSR:

- (211) indennità a favore degli agricoltori delle zone montane;
- (212) indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane;
- (213) indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE;
- (214) pagamenti agroambientali;
- (215) pagamenti per il benessere degli animali;
- (221) imboschimento di terreni agricoli;
- (224) indennità Natura 2000;
- (225) pagamenti silvoambientali;
- (410) strategie di sviluppo locale, per operazioni connesse a misure dell'asse 2.

#### 4.1 La regolamentazione comunitaria

I regolamenti (CE) 1782/03 e 796/04 definiscono il quadro dei requisiti e delle norme da rispettare e le relative modalità di controllo e sanzione.

Relativamente al solo II pilastro della PAC, il regolamento (CE) 1975/06 dall'articolo 19 al 24 delinea le regole per il rispetto della condizionalità nei PSR, demandando agli Stati membri alcuni aspetti di dettaglio illustrati nel paragrafo seguente.

In sintesi vengono collegate le inadempienze connesse al rispetto della condizionalità dei PSR (articoli 22-24), con il rinvio alle specifiche disposizioni previste nell'ambito della condizionalità.

In aggiunta alle precedenti disposizioni, l'articolo 46 del Reg.(CE) 1974/06 prevede che, in caso di revisione degli impegni di condizionalità durante il periodo di impegno pluriennale delle misure di cui agli articoli 39, 40 e 47 del reg. (CE) 1698/05, il beneficiario possa decidere di cessare l'impegno senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

La percentuale di **riduzione per infrazione della condizionalità dei PSR** si applica SEMPRE ai montanti per **MISURA** a norma dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1975/2006 indicate in precedenza<sup>1</sup>.

## 4.2 La disciplina nazionale attuativa delle disposizioni comunitarie e ad esse complementare

Come premesso nel paragrafo 2, il **decreto ministeriale 20 marzo 2008** rafforza il quadro delle norme applicative in materia di condizionalità attuate con il **decreto ministeriale 21 dicembre 2006 e s.m.i.**

Nel seguito viene esplicitato il contenuto delle norme previste al capo II del decreto 20 marzo 2008.

**L'articolo 3** fissa un unico tasso di riduzione (20%) per le infrazioni intenzionali, salvo i casi di cumulo disciplinati **dall'articolo 5**. (cfr. esempi del paragrafo seguente).

**L'articolo 4 del decreto** definisce i casi di esclusione per violazione intenzionale di un impegno pertinente di condizionalità per un *particolare regime di aiuto*, in applicazione dell'articolo 67 paragrafo 2 del Reg. (CE) 796/04.

Nell'allegato 1 del decreto ministeriale 20 marzo 2008 vengono elencati i regimi di aiuto "particolari" per i quali si applicano le esclusioni a norma del citato articolo 67 (2) del R.796/04.

I regimi di aiuto presi in considerazione, selezionati fra tutti quelli elencati nell'allegato I del regolamento CE 1782/03, sono solo quelli accoppiati<sup>2</sup> e, fra questi, unicamente quelli chiaramente ricollegabili ad impegni di condizionalità connessi ad un determinato settore.<sup>3</sup>

**L'articolo 6 del decreto** dà attuazione all'opzione, introdotta all'articolo 6 (3) del regolamento CE 1782/03 dal regolamento (CE) 146/2008, in materia di non applicazione delle riduzioni ed esclusioni di importi inferiori a 100 euro per anno civile per agricoltore (c.d. "*de minimis*" della condizionalità).

L'ulteriore opzione prevista per le infrazioni minori (modifica all'articolo 7 del Reg.(CE)1782/03) verrà recepita con successivo provvedimento ministeriale che ne identifichi i casi specifici di applicabilità.

## 4.3 Esempi

### Applicazione degli articoli 3 e 5 del DM 20 marzo 2008

#### 1. Rilevazione di infrazioni per negligenza e intenzionali a carico della stessa azienda

##### 1.a. Due infrazioni rilevate in due campi di condizionalità differenti

Così come avviene per le infrazioni per negligenza, l'effetto delle infrazioni si somma.

*Esempio 1*

Infrazioni rilevate:

<sup>1</sup> L'articolo 7 comma 4 del DM estende l'elenco dei CGO includendo i *requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti nel campo di condizionalità "Salute pubblica"* ed i *requisiti minimi in materia di uso di fertilizzanti nel campo di condizionalità "Ambiente"*. Pertanto le riduzioni ed esclusioni per infrazioni connesse a questi requisiti minimi aggiuntivi per la sola misura 214 - Pagamenti agroambientali, operano a carico dei due citati campi di condizionalità secondo le modalità stabilite dal DM 21/12/06 e dal Capo II del DM riduzioni ed esclusioni del marzo 2008.

<sup>2</sup> Si tratta di pagamenti diretti riferiti alla superficie o agli animali e non inclusi nel pagamento disaccoppiato previsto dal titolo III del regolamento CE 1782/03.

<sup>3</sup> Ad esempio, i regimi di aiuto connessi ad animali (articolo 69) trovano un chiaro collegamento nei criteri di gestione obbligatori della condizionalità per gli atti A6/7/8/8bis relativi all'anagrafe zootecnica.

- Infrazione per negligenza nel campo di condizionalità BCAA, a cui si applica la riduzione del 3%;
- Infrazione intenzionale nel campo di condizionalità Ambiente, a cui si applica la riduzione del 20%.

La riduzione risultante sarà:

$$3\% \text{ (BCAA Negligenza)} + 20\% \text{ (Ambiente Intenzionale)} = 23\%$$

1.b. Tre o più infrazioni rilevate in più campi di condizionalità differenti

Così come avviene per le infrazioni per negligenza, l'effetto delle infrazioni si somma, questa volta con la possibile applicazione del "tetto" del 5% sulle infrazioni per negligenza.

*Esempio 2*

Infrazioni rilevate:

- Infrazione per negligenza nel campo di condizionalità BCAA, a cui si applica la riduzione del 3%;
- Infrazione per negligenza nel campo di condizionalità Benessere degli animali, a cui si applica la riduzione del 3%;
- Infrazione intenzionale nel campo di condizionalità Ambiente, a cui si applica la riduzione del 20%.

La riduzione risultante sarà:

$$3\% \text{ (BCAA Negligenza)} + 3\% \text{ (Benessere Negligenza)} = 6\%$$

$$\text{riduzione al } 5\% \text{ per l'applicazione del tetto} + 20\% \text{ (Ambiente Intenzionale)} = 25\%$$

1.c. Tre o più infrazioni rilevate in due campi di condizionalità differenti

In questo caso, per il campo di condizionalità in cui sono state rilevate infrazioni per negligenza e intenzionali insieme, le infrazioni sono considerate come un'unica infrazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 66 (2) del Reg. 796/04.

*Esempio 3*

Infrazioni rilevate:

- 2 infrazioni nel campo di condizionalità BCAA, una per negligenza, a cui si applica la riduzione del 3% e una per intenzionalità, a cui si applica la riduzione del 20%;
- Infrazione per negligenza nel campo di condizionalità Benessere degli animali, a cui si applica la riduzione del 3%;

La riduzione risultante sarà:

$$\text{(BCAA Negligenza)} + \text{(BCAA Intenzionalità)} = \text{infrazione intenzionale} = 20\% + 3\% \text{ (Benessere degli animali Negligenza)} = 23\%$$

## 2. Rilevazione di due o più infrazioni ripetute a carico della stessa azienda

*Esempio 4*

Anno 1

Infrazione per negligenza alla Norma 4.2                      riduzione 3%

Infrazione per negligenza all'Atto A2                      riduzione 5%

Riduzione risultante = 3 + 5 = 8%, ridotto al 5% per l'applicazione del tetto.

Anno 2

Infrazione per negligenza alla Norma 4.2 riduzione ?%  
Infrazione per negligenza all'Atto A2 riduzione ?%  
Per effetto di quanto stabilito all'art. 66 (4) del Reg. 796/04, si ha:  
Infrazione per negligenza alla Norma 4.2 riduzione  $3*3 = 9\%$   
Infrazione per negligenza all'Atto A2 riduzione  $3*5 = 15\%$   
Riduzione risultante =  $9 + 15 = 24\%$ , ridotto al **15%** per l'applicazione del tetto.  
Dato il superamento della soglia del 15%, all'azienda sarà comunicato che ogni altra ripetizione dell'infrazione riscontrata sarà considerata come commessa intenzionalmente.

### 3. Rilevazione di due o più infrazioni intenzionali a carico della stessa azienda

- a. Due o più infrazioni intenzionali nello stesso campo di condizionalità

*Esempio 5*

Infrazioni rilevate:

Infrazione intenzionale alla Norma 2.1

Infrazione intenzionale alla Norma 4.2

In questo caso le infrazioni sono considerate come un'unica infrazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 66 (2).

Riduzione risultante = **20%**

- b. Due o più infrazioni intenzionali in diversi campi di condizionalità

*Esempio 6*

Infrazioni rilevate:

Infrazione intenzionale alla Norma 2.1

Infrazione intenzionale all'Atto A4

Riduzione risultante = **20%** (BCAA Intenzionalità) + **20%** (Ambiente Intenzionalità) = **40%**.

### 4. Rilevazione di due o più infrazioni intenzionali ripetute a carico della stessa azienda

Nel caso di infrazioni intenzionali ripetute si applica quanto disposto dall'art. 67 (2), secondo capoverso, del Reg. 796/04.

L'azienda sarà quindi esclusa dal regime di aiuto a cui è riferita l'infrazione intenzionale ripetuta sia per l'anno in corso che per l'anno successivo.

### Applicazione dell'articolo 4 del DM 20 marzo 2008

**Rilevazione di infrazioni per negligenza e intenzionali di un impegno pertinente di condizionalità a carico della stessa azienda che ha richiesto il regime di aiuto diretto pagamento unico (RPU) e l'aiuto supplementare nel settore de seminativi (art.69)**

Due o più infrazioni intenzionali nello stesso campo di condizionalità

*Esempio 7*

Infrazioni rilevate:

Infrazione intenzionale alla Norma 2.1

Infrazione intenzionale alla Norma 4.2

In questo caso le infrazioni sono considerate come un'unica infrazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 66 (2).



Riduzione risultante = **20%** dell'importo del RPU + **100%** dell'importo dell'aiuto supplementare nel settore dei seminativi (art.69).

## **Applicazione dell'articolo 5 del DM 20 marzo 2008**

### **Rilevazione di due o più infrazioni a carico della stessa azienda**

#### *Esempio 8*

Infrazione per negligenza alla Norma 4.2                      riduzione **3%**

Infrazione per negligenza all'Atto A2                            riduzione **5%**

Riduzione risultante = 3 + 5 = **8%**, ridotto al **5%** per l'applicazione del tetto.

Importo totale richiesto pagamenti diretti = 1500,00€

Riduzione da applicare = 1500,00€ x (-5%) = - **75,00€** → non applicazione della riduzione essendo inferiore al "*de minimis*".

## **5. Infrazioni di impegni per tutte le misure dei PSR**

### **5.1 Le regole di riduzione ed esclusione per le misure a superficie**

Il presente sottoparagrafo si riferisce alle riduzioni ed esclusioni *diverse da quelle di condizionalità*, trattate in precedenza, per le seguenti misure dell'asse 2 e 4 dei PSR:

- (211) indennità a favore degli agricoltori delle zone montane;
- (212) indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane;
- (213) indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE;
- (214) pagamenti agroambientali;
- (215) pagamenti per il benessere degli animali;
- (221) imboschimento di terreni agricoli;
- (222) primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli;
- (223) imboschimento di superfici non agricole;
- (224) indennità Natura 2000;
- (225) pagamenti silvoambientali;
- (410) strategie di sviluppo locale, per operazioni connesse a misure dell'asse 2.

#### **5.1.1 La regolamentazione comunitaria**

Si tratta in sostanza di misure di sostegno allo sviluppo rurale connesse *alla superficie e agli animali elencate all'articolo 6 del reg. 1975/06*.

Per queste misure la disciplina comunitaria prevede le stesse regole di controllo, riduzione ed esclusione e precisamente:

- Disposizioni generali (articoli 6-9)
- Controlli, riduzioni ed esclusioni (articoli 10-24), così distinti:
  - Principi generali (articolo 10)
  - Rispetto dei criteri di ammissibilità (articoli 11-18)
  - Rispetto della condizionalità (articoli 19-24)

Per quanto attiene ai meccanismi delle riduzioni ed esclusioni in caso di infrazioni, questi sono già definiti dalla norma comunitaria relativamente al rispetto dei criteri di ammissibilità e precisamente:

- difformità nelle dichiarazioni di misure connesse alla superficie (articolo 16)
- difformità nelle dichiarazioni di misure connesse a bovini ed ovicapri (articolo 17)

In aggiunta alle precedenti disposizioni, l'articolo 45 e l'articolo 47 del Reg.(CE) 1974/06 prevedono che qualora il beneficiario non possa continuare a rispettare gli impegni assunti in quanto la sua azienda è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario ovvero di cause di forza maggiore, può cessare l'impegno senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

### 5.1.2 La disciplina nazionale attuativa delle disposizioni comunitarie e ad esse complementare

Nel seguito viene esplicitato il contenuto delle norme contenute nel capo III Sezione I del decreto 20 marzo 2008.

Per quanto attiene ai meccanismi delle riduzioni ed esclusioni che devono essere definiti dallo Stato membro, il regolamento (CE) 1975/06 prevede una specifica definizione a livello nazionale nei seguenti casi:

- Rispetto dei criteri di ammissibilità:
- difformità nelle dichiarazioni (sovra-dichiarazioni) di misure connesse ad animali diversi da bovini ed ovicapri (articolo 17 paragrafo 4);
- mancato rispetto di impegni diversi da quelli connessi alla superficie o agli animali; lo SM stabilisce l'importo della riduzione in base alla portata, gravità e durata dell'inadempienza constatata (articolo 18)<sup>4</sup>.

**L'articolo 10** del decreto ministeriale disciplina i casi di dichiarazioni difformi di misure connesse ad animali diversi da bovini e ovicapri.

**Gli articoli 7, 8<sup>5</sup>, 9 e 11** del decreto ministeriale definiscono le fattispecie di violazioni, le percentuali di riduzione ed i casi di esclusione per il mancato rispetto di impegni diversi da quelli connessi alla superficie o agli animali o alla condizionalità. Le riduzioni, le esclusioni ed i recuperi sono applicati in base alla portata, gravità e durata dell'inadempienza constatata.

La percentuale di **riduzione per infrazione di impegni di talune misure dell'asse 2 e 4 dei PSR** diversi da quelli di condizionalità, si applicano, caso per caso, ai montanti per **MISURA, per OPERAZIONE** (es. vincolo pluriennale connesso ad una azione) per **GRUPPO DI COLTURA<sup>6</sup>** o **COLTURA** (es. vincolo connesso ad una specifico gruppo di colture o a singole colture), secondo la metodologia indicata nell'allegato 3 del decreto.

<sup>4</sup> La definizione del Reg. CE 1975/06, articolo 18, par 2 è la seguente: la *gravità* di un'inadempienza dipende, in particolare, dall'entità delle conseguenze dell'inadempienza medesima alla luce degli obiettivi perseguiti dai criteri che non sono stati rispettati. L'*entità* di un'inadempienza dipende, in particolare, dagli affetti dell'inadempienza medesima sull'operazione nel suo insieme. La *durata* di un'inadempienza dipende, in particolare, dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto. e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

<sup>5</sup> Per approfondire gli impegni di condizionalità connessi a talune misure dell'asse 2 dei PSR, nonché la metodologia di identificazione delle baseline pertinenti per le misure agroambientali e per il benessere degli animali si rinvia al Documento di lavoro "Requisiti minimi e condizionalità dei PSR 2007-2013", *Mipaaf* (2007).

<sup>6</sup> A norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) 796/04 sono considerate un gruppo di colture "le superfici dichiarate da un beneficiario alle quali si applica la stessa aliquota di aiuto".

Nei casi di più infrazioni applicati su montanti diversi si dà luogo a cumulo sino alla concorrenza degli importi richiesti o erogati.

Resta ferma comunque la regola di cumulo delle riduzioni (articolo 24 del Reg. CE 1975/06) che prevede l'applicazione delle riduzioni ai montanti, nell'ordine, così rideterminati:  
Montante a (richiesto) = Riduzioni per presentazione tardiva delle domande (articolo 21 reg. 796/04);  
Montante b= Riduzioni al montante a) per difformità di superficie/animali (art 16 e 17 reg. 1975/06)  
Montante c= Riduzioni al montante b) per mancato rispetto degli impegni (art. 18 reg. 1975/06);  
Montante netto finale (in pagamento) => Riduzioni al montante c) per infrazione alla condizionalità (artt. 22 e 23 reg. 1975).

Si rinvia all'allegato 1 (Tabella A) per il quadro sinottico delle riduzioni ed esclusioni previste dalle norme comunitarie e nazionali in misure a superficie, animali o simili.

### 5.1.3 Esempi

#### **Esempio della applicazione di una riduzione a norma dell'articolo 10:**

Numero di scrofe (>50 kg.) dichiarate = 25 X 0,5 UBA/capo = 12,5 UBA

A seguito di controllo:

Numero di scrofe (>50 kg.) accertate = 20 X 0,5 UBA/capo = 10 UBA

Differenza fra accertato e dichiarato = 2,5 UBA ovvero 20%

Calcolo della riduzione: si applica la riduzione prevista dall'articolo 59, paragrafo 2, lettera b del Reg.(CE) 796/04.

Calcolo della riduzione = 20% X 2 = 40%

#### **Esempio di applicazione delle riduzioni ed esclusioni a norma degli articoli 7, commi 1 e 2**

Supponiamo che nell'ambito di una misura agroambientale vi sia un'azione di riduzione degli input chimici con un limite di 100 kg Azoto per ettaro, con un premio di 350 euro per ettaro nel caso di cereali autunno vernini e di 550 euro per ettaro per cereali primaverili-estivi.

***Impegno AA: Limite di 100 Kg. Azoto per ettaro;  
Baseline pertinente (Atto A4 – Limite di 170 Kg. Di azoto per ettaro)***

- Misura 214 (Pagamenti agroambientali)
- Operazione 214.A (Azione "Riduzione input chimici")
- Gruppo di colture: - 214.A.a (cereali autunno vernini) €/Ha 350,00  
- 214.A.b (cereali primaverili-estivi) €/Ha 550,00

supponiamo poi che il triplice livello di infrazione riscontrabile (basso = 1; medio =3; alto =5) in termini di gravità, entità e durata (cfr. indici di verifica) sia stato prefissato secondo la seguente matrice:

Tipo di impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Superamento del limite di 100Kg./Ha >5% e <20%	Superficie infrazione >5% e <10% superficie impegno purché non superiore a 2 ettari	Utilizzo intervento correttivo
Medio (3)	Superamento del limite di 100Kg./Ha >=20% e <30%	Superficie infrazione >=10% superficie impegno o superiore a 2 ettari e < a 20% purché non superiore a 4 ettari	Di norma
Alto (5)	Superamento del limite di 100Kg./Ha >30%	Superficie infrazione >=20% superficie impegno o superiore a 4 ettari	Contemporanea infrazione <i>baseline</i>

Infine, esaminiamo il caso della seguente azienda:

Azienda beneficiaria (SAU) Ettari 100 (tutti ricadenti in ZVN)

Di cui:

Cereali autunno vernini: Ettari 50 impegno AA

Cereali primaverili-estivi: Ettari 20 impegno AA

Leguminose : Ettari 20 impegno BB

Terreni ritirati : Ettari 10

Totale impegno AA: ettari 70

Totale impegno BB: ettari 20

Pagamento ammesso PSR, Misura 214.A.a&b (articolo 2 decreto):

Cereali autunno vernini: Ettari 50 X €/Ha 350,00 = 17.500,00€

Cereali primaverili-estivi: Ettari 20 X €/Ha 550,00 = 11.000,00€

Leguminose : Ettari 20 X €/Ha 50,00 = 1.000,00€

Terreni ritirati : Ettari 10 = -

Totale: 29.500,00 euro

**Infrazione riscontrata nell'anno n:** Si ipotizza, nel caso in esame, che il beneficiario abbia apportato al terreno **120 Kg.** di azoto ad ettaro solo **su 13 ettari di cereali primaverili estivi**, con infrazione dell'impegno AA.

**Applicazione del decreto ministeriale:** articolo 7 commi 1 e 2 ed allegato 2.

L'applicazione della tabella porta ai seguenti risultati:

Calcolo Indici:

Gravità: superamento limite di 20Kg. >30% (20/100=20%) → Medio (3)

Entità: superficie infrazione >20% (13/70=18,5% ma superiore a 4Ha) → Alto (5)

Durata: di norma → Medio (3)


Tipo di impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Superamento del limite di 100Kg./Ha >5% e <20%	Superficie infrazione >5% e <10% superficie impegno purché non superiore a 2 ettari	Utilizzo intervento correttivo
Medio (3)	<b>Superamento del limite di 100Kg./Ha &gt;=20% e &lt;30%</b>	Superficie infrazione >=10% superficie impegno o superiore a 2 ettari e < a 20% purché non superiore a 4 ettari	<b>Di norma</b>
Alto (5)	Superamento del limite di 100Kg./Ha >30%	<b>Superficie infrazione &gt;=20% superficie impegno o superiore a 4 ettari</b>	Contemporanea infrazione <i>baseline</i>

- una volta quantificati i tre indici per ogni impegno violato, si procede alla somma dei tre valori corrispondenti e si calcola la media aritmetica per ottenere un unico punteggio medio (che sarà necessariamente compreso nell'intervallo 1-5), arrotondato al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (>0,05).

Il totale dei punteggi è 11 e la media è 3,67;

- in corrispondenza del punteggio ricavato, viene fissata una percentuale di riduzione dell'importo ammissibile per impegno violato, secondo la seguente tabella:

punteggio	riduzioni
1,00 <= x < 3,00	5%
3,00 <= x < 4,00	25%
x >= 4,00	50%



In questo caso, si ipotizza una riduzione sul premio della misura agroambientale del 25%.

Montante su cui si applica la riduzione: a livello di Gruppo di coltura → cereali primaverili estivi → euro 11.000,00

Euro 11.000,00 X 25%= **2.750,00 euro di riduzione**

**Esempio di applicazione delle riduzioni ed esclusioni a norma degli articoli 7, commi 1 e 2**

Nell'ambito della sottoazione "Riduzione dell'erosione" appartenente alla AZIONE 3 – Azioni oltre le BCAA (Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali) della misura 214 – è prevista un'azione di riduzione dell'erosione attraverso un impegno che prevede la realizzazione di solchi acquai o fasce inerbite permanenti (artificiali o naturali) larghe almeno 5 metri la cui distanza non dovrà essere superiore a 40 metri, disposte trasversalmente alla linea di massima pendenza. La corrispondente baseline prevede la realizzazione di solchi acquai temporanei (o fasce inerbite di almeno 5 m) con andamento trasversale alle linee di massima pendenza distanti tra di loro non più di 80 metri.

**Impegno Riduzione Erosione: Solchi acquai (o fasce inerbite di almeno 5 m) a distanza max di 40 m.;**

**Baseline pertinente: Norma 1.1 – Solchi acquai (o fasce inerbite di almeno 5 m) a distanza max di 80 m**

- Misura 214 (Pagamenti agroambientali)
- Azione 3 – Azioni oltre le BCAA
- sottoazione “Riduzione dell’erosione” (Azione “Riduzione input chimici”)
- Premio ad ettaro: - 214.3. riduzione erosione €/Ha 200,00

Supponiamo poi che il triplice livello di infrazione riscontrabile (basso = 1; medio =3; alto =5) in termini di gravità, entità e durata (cfr. indici di verifica) sia stato prefissato secondo la seguente matrice:

Tipo di impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Superamento del limite di 40 m >5% e <20%	Superficie infrazione >5% e <10% superficie impegno purché non superiore a 2 ettari	Utilizzo intervento correttivo
Medio (3)	Superamento del limite di 40 m >=20% e <30%	Superficie infrazione >=10% superficie impegno o superiore a 2 ettari e < a 20% purché non superiore a 4 ettari	Di norma
Alto (5)	Superamento del limite di 40 m >30%	Superficie infrazione >=20% superficie impegno o superiore a 4 ettari	Contemporanea infrazione <i>baseline</i>

Infine, esaminiamo il caso della seguente azienda:

Azienda beneficiaria (SAU) Ettari 100  
Situata interamente in collina  
Con un’acclività media del 10%

Totale impegno Riduzione Erosione: ettari 100

Pagamento ammesso PSR, Misura 214.A3.riduzione erosione (articolo 2 decreto):

Riduzione erosione: Ettari 100 X €/Ha 200,00 = 20.000,00€

**Infrazione riscontrata nell’anno n:** Si ipotizza, nel caso in esame, che il beneficiario abbia tracciato i solchi acquai a distanza di 50 m anziché 40 m su metà della superficie, con infrazione dell’impegno “Riduzione dell’erosione”.

**Applicazione del decreto ministeriale:** articolo 7 commi 1 e 2 ed allegato 2.

L'applicazione della tabella porta ai seguenti risultati:

Calcolo Indici:

Gravità: superamento limite di 10 m <30% ma >di 20% (10/40=25%) → Medio (3)

Entità: superficie infrazione >20% (50/100=50% e comunque superiore a 4Ha) → Alto (5)

Durata: superamento baseline: no → medio (3)


Tipo di impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Superamento del limite di 40 m >5% e <20%	Superficie infrazione >5% e <10% superficie impegno purché non superiore a 2 ettari	Utilizzo intervento correttivo
Medio (3)	<b>Superamento del limite di 40 m &gt;=20% e &lt;30%</b>	Superficie infrazione >=10% superficie impegno o superiore a 2 ettari e < a 20% purché non superiore a 4 ettari	<b>Di norma</b>
Alto (5)	Superamento del limite di 40 m >30%	<b>Superficie infrazione &gt;=20% superficie impegno o superiore a 4 ettari</b>	Contemporanea infrazione baseline

- una volta quantificati i tre indici per ogni impegno violato, si procede alla somma dei tre valori corrispondenti e si calcola la media aritmetica per ottenere un unico punteggio medio (che sarà necessariamente compreso nell'intervallo 1-5), arrotondato al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (>0,05).

Il totale dei punteggi è 11 e la media è 3,67;

- in corrispondenza del punteggio ricavato, viene fissata una percentuale di riduzione dell'importo ammissibile per impegno violato, secondo la seguente tabella:

punteggio	riduzioni
1,00 <= x < 3,00	5%
3,00 <= x < 4,00	25%
x >= 4,00	50%



In questo caso, si ipotizza una riduzione sul premio della misura agroambientale del 25%.

Montante su cui si applica la riduzione: a livello di superficie → cereali primaverili estivi → euro 20.000,00

Euro 20.000,00 X 25%= **5.000,00 euro di riduzione**

**Esempio della applicazione di una riduzione:**

supponiamo che nell'ambito di una misura agroambientale vi sia un'azione di riduzione degli input chimici con un limite di 100 kg Azoto per ettaro, con un premio di 250 euro per ettaro nel caso dell'olivo e di 350 euro per ettaro per gli agrumi.

**Impegno AA: Limite di 100 Kg. Azoto per ettaro;**

**Baseline pertinente (Atto A4 – Limite di 170 Kg. di azoto per ettaro)**

- Misura 214 (Pagamenti agroambientali)
- Operazione 214.A (Azione “Riduzione input chimici”)
- Gruppo di colture: - 214.A.a (Olivo) €/Ha 250,00  
- 214.A.b (Agrumi) €/Ha 350,00

Supponiamo poi che il triplice livello di infrazione riscontrabile (basso = 1; medio =3; alto =5) in termini di gravità, entità e durata (cfr. indici di verifica) sia stato prefissato secondo la seguente matrice:

Tipo di impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Superamento del limite di 100Kg./Ha >5% e <20%	Superficie infrazione >5% e <10% superficie impegno purché non superiore a 2 ettari	Utilizzo intervento correttivo
Medio (3)	Superamento del limite di 100Kg./Ha >=20% e <30%	Superficie infrazione >=10% superficie impegno o superiore a 2 ettari e < 20% purché non superiore a 4 ettari	Di norma
Alto (5)	Superamento del limite di 100Kg./Ha >30%	Superficie infrazione >=20% superficie impegno o superiore a 4 ettari	Contemporanea infrazione <i>baseline</i>

Esaminiamo il caso della seguente azienda:

Azienda beneficiaria (SAU) Ettari 90 (tutti ricadenti in ZVN)

Di cui:

Olivo: Ettari 40 impegno AA

Agrumi: Ettari 30 impegno AA

Leguminose: Ettari 20 impegno BB

Totale impegno AA: ettari 70

Totale impegno BB: ettari 20

Pagamento ammesso PSR, Misura 214.A.a&b (articolo 2 decreto):

Olivo: Ettari 40 X €/Ha 250,00 = 10.000,00€

Agrumi: Ettari 30 X €/Ha 350,00 = 10.500,00€

Leguminose: Ettari 20 X €/Ha 50,00 = 1.000,00€

Totale: 21.500,00 euro

**Infrazione riscontrata nell'anno n:** Si ipotizza, nel caso in esame, che il beneficiario abbia apportato al terreno **120 Kg.** di azoto ad ettaro **su 30 ettari di olivo**, con infrazione dell'impegno AA.

**Applicazione del decreto ministeriale:** articolo 7 commi 1 e 2 ed allegato 2.



L'applicazione della tabella porta ai seguenti risultati:

Calcolo Indici:

Gravità: superamento di 20Kg del limite di 100Kg/Ha  $\geq 20\%$  ( $20/100=20\%$ ) → Medio (3)

Entità: superficie infrazione  $>20\%$  ( $30/70=42,8\%$  e superiore a 4 Ha) → Alto (5)

Durata: di norma → Medio (3)


Tipo di impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Superamento del limite di 100Kg./Ha $>5\%$ e $<20\%$	Superficie infrazione $>5\%$ e $<10\%$ superficie impegno purché non superiore a 2 ettari	Utilizzo intervento correttivo
Medio (3)	<b>Superamento del limite di 100Kg./Ha <math>\geq 20\%</math> e <math>&lt;30\%</math></b>	Superficie infrazione $\geq 10\%$ superficie impegno o superiore a 2 ettari e $<$ a $20\%$ purché non superiore a 4 ettari	<b>Di norma</b>
Alto (5)	Superamento del limite di 100Kg./Ha $>30\%$	<b>Superficie infrazione <math>\geq 20\%</math> superficie impegno o superiore a 4 ettari</b>	Contemporanea infrazione <i>baseline</i>

- una volta quantificati i tre indici per ogni impegno violato, si procede alla somma dei tre valori corrispondenti e si calcola la media aritmetica per ottenere un unico punteggio medio (che sarà necessariamente compreso nell'intervallo 1-5), arrotondato al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso ( $>0,05$ ).

Il totale dei punteggi è 11 e la media è 3,67;

- in corrispondenza del punteggio ricavato, viene fissata una percentuale di riduzione dell'importo ammissibile per impegno violato, secondo la seguente tabella:

punteggio	riduzioni
1,00 $\leq x <$ 3,00	5%
3,00 $\leq x <$ 4,00	25%
$x \Rightarrow 4,00$	50%



In questo caso, si ipotizza una riduzione sul premio della misura agroambientale del 25% di quanto spetterebbe relativamente all'olivo.

Montante su cui si applica la riduzione: a livello di Gruppo di coltura → olivo → euro 10.000,00

Euro 10.000,00 X 25% = 2500,00 euro di riduzione

**Esempio della applicazione di una riduzione a norma dell'articolo 8 e dell'articolo 9**

Nell'ambito della sottoazione "Riduzione dell'erosione" appartenente alla AZIONE 3 – Azioni oltre le BCAA (Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali) della misura 214 – è prevista un'azione di riduzione dell'erosione attraverso un impegno che prevede la realizzazione di solchi acquai o fasce inerbite permanenti (artificiali o naturali) larghe almeno 5 metri la cui distanza non dovrà essere superiore a 40 metri, disposte trasversalmente alla linea di massima pendenza. La corrispondente baseline prevede la realizzazione di solchi acquai temporanei con andamento trasversale alle linee di massima pendenza distanti tra di loro non più di 80 metri.

**Impegno Rid Eros: Solchi acquai (o fasce inerbite di almeno 5 m) a distanza max di 40 m.;**

**Baseline pertinente: Norma 1.1 – Solchi acquai (o fasce inerbite di almeno 5 m) a distanza max di 80 m**

- Misura 214 (Pagamenti agroambientali)
- Azione 3 – Azioni oltre le BCAA
- sottoazione “Riduzione dell’erosione” (Azione “Riduzione input chimici”)
- Premio ad ettaro: - 214.3. riduzione erosione €/Ha 200,00

Supponiamo poi che il triplice livello di infrazione riscontrabile (basso = 1; medio =3; alto =5) in termini di gravità, entità e durata (cfr. indici di verifica) sia stato prefissato secondo la seguente matrice:

Tipo di impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Superamento del limite di 40 m >5% e <20%	Superficie infrazione >5% e <10% superficie impegno purché non superiore a 2 ettari	Utilizzo intervento correttivo
Medio (3)	Superamento del limite di 40 m >=20% e <30%	Superficie infrazione >=10% superficie impegno o superiore a 2 ettari e < a 20% purché non superiore a 4 ettari	Di norma
Alto (5)	Superamento del limite di 40 m >30%	Superficie infrazione >=20% superficie impegno o superiore a 4 ettari	Contemporanea infrazione <i>baseline</i>

Infine, esaminiamo il caso della seguente azienda:

Azienda beneficiaria (SAU) Ettari 100  
Situata interamente in collina  
Con un’acclività media del 10%

Totale impegno Rid Eros: ettari 100

Pagamento ammesso PSR, Misura 214.A3.riduzione erosione (articolo 2 decreto):

Riduzione erosione: Ettari 100 X €/Ha 200,00 = 20.000,00€

**Infrazione riscontrata nell’anno n:** Si ipotizza, nel caso in esame, che il beneficiario abbia tracciato il solchi acquai a distanza di 90 m anziché 40 m su metà della superficie, con infrazione sia dell’impegno Riduzione dell’erosione che della pertinente baseline.

**Applicazione del decreto ministeriale:** articolo 8.

**Sanzione:** esclusione dal pagamento o dalle domande ammesse per la misura in oggetto. L’autorità informa il beneficiario che in caso di ulteriore accertamento della stessa infrazione, nel corso del periodo d’impegno, si considera che egli abbia agito deliberatamente, ai sensi dell’art.18, paragrafo 3 del Reg. (CE) 1975/06.

Nell'anno n+1 l'azienda in questione non viene controllata.

Nell'anno n+2 viene di nuovo controllata ed evidenziata la stessa infrazione sulle medesime superfici.

A questo punto, sulla base dell'articolo 9 del decreto, si dichiara "deliberata" la violazione. Questa evidenza dà luogo all'esclusione dal beneficio della misura in questione per il corrispondente esercizio FEASR e per l'esercizio FEASR successivo.

Per ulteriori esempi inerenti le possibili modalità di determinazione degli indici di verifica da applicare alle misure contemplate dall'asse 2 e dall'asse 4 si rinvia all'allegato 2.

## 5.2 Le regole di riduzione ed esclusione per le misure d'investimento

Il presente sottoparagrafo si riferisce alle riduzioni ed esclusioni *diverse da quelle* a superficie o di condizionalità trattate in precedenza, per le seguenti misure dei PSR:

- (111) azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione, inclusa la diffusione di conoscenze
- scientifiche e pratiche innovative, rivolte agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale;
- (112) insediamento di giovani agricoltori;
- (113) prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli;
- (114) ricorso a servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali;
- (115) avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, nonché di servizi di consulenza forestale;
- (121) ammodernamento delle aziende agricole;
- (122) migliore valorizzazione economica delle foreste;
- (123) accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali;
- (124) cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo e alimentare;
- (125) miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura;
- (126) ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione;
- (131) sostegno agli agricoltori per conformarsi ai rigorosi requisiti prescritti dalla normativa comunitaria;
- (132) sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare;
- (133) sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare;
- (141) sostegno alle aziende agricole di semisussistenza in via di ristrutturazione;
- (142) costituzione di associazioni di produttori.
- (214) sostegno conservazione risorse genetiche
- (216) sostegno agli investimenti non produttivi;
- (221) costi di impianto per imboscamento di terreni agricoli
- (223) costi di impianto imboscamento di superfici non agricole;
- (226) ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi;
- (227) sostegno agli investimenti non produttivi;
- (311) diversificazione verso attività non agricole;

- (312) sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese;
- (313) incentivazione di attività turistiche;
- (321) servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale;
- (322) sviluppo e rinnovamento dei villaggi;
- (323) tutela e riqualificazione del patrimonio rurale;
- (331) formazione e informazione rivolte agli operatori economici impegnati nei settori che rientrano nell'asse 3;
- (341) acquisizione di competenze e animazione in vista dell'elaborazione e dell'attuazione di strategie di sviluppo locale;
- (410) strategie di sviluppo locale per operazioni connesse a misure dell'asse 1 e 3.
- (411) competitività;
- (412) gestione dell'ambiente/del territorio;
- (413) qualità della vita/diversificazione;
- (421) cooperazione interterritoriale e transnazionale;
- (431) gestione dei gruppi di azione locale, acquisizione di competenze, animazione;
- (511) assistenza tecnica;

### 5.2.1 La regolamentazione comunitaria

Si tratta in sostanza di misure di sostegno allo sviluppo rurale connesse *ad investimenti o ad azioni immateriali elencate all'articolo 25 del reg. 1975/06* oltre a quelle di cui agli articoli 63 c), 66 e 68 del Reg. CE 1698/05.

Per queste misure la disciplina comunitaria prevede le stesse regole di controllo, riduzione ed esclusione e precisamente:

- Disposizioni generali e controlli (articoli 25-30);
- Riduzioni ed esclusioni (articolo 31);
- Disposizioni specifiche per il controllo nell'Asse 4, Leader (articoli 32-33).

Per quanto attiene all'ammissibilità delle spese i meccanismi delle riduzioni, esclusioni e penalizzazioni in caso di infrazioni sono già definiti dalla norma comunitaria.

In particolare il meccanismo di riduzione previsto dall'articolo 31 del regolamento (CE) 1975/06 è applicabile sia:

- 1) *in fase di controllo amministrativo*, come previsto dall'articolo 26 paragrafi 2 e 3 del regolamento (CE) 1975/06, relativamente a infrazioni rilevate nel corso della verifica:

Par.3 -

- a) della fornitura dei prodotti e dei servizi cofinanziati;
- b) della realtà della spesa oggetto della domanda;
- c) della conformità dell'operazione completata con l'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di aiuto.

- 2) *in fase di controllo in loco* a norma dell'articolo 28 paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) 1975/06, relativamente a infrazioni rilevate nel corso della verifica:

par.1

- a) l'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, tenuti dagli organismi o dalle imprese che eseguono le operazioni cofinanziate, a giustificazione dei pagamenti erogati al beneficiario;

- b) per un adeguato numero di voci di spesa, la conformità della natura della spesa e dei relativi tempi di esecuzione alle disposizioni comunitarie, al capitolato approvato per l'operazione ed ai lavori effettivamente eseguiti o ai servizi effettivamente forniti;
- c) la conformità della destinazione o della prevista destinazione dell'operazione con quella indicata nella domanda di sostegno comunitario;
- d) la conformità delle operazioni che hanno beneficiato di un cofinanziamento pubblico alle norme e alle politiche comunitarie, in particolare alle norme sugli appalti pubblici e ai requisiti minimi obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale o fissati nel programma di sviluppo rurale.

#### Par.2

Impegni ed obblighi del beneficiario che è possibile controllare durante la visita.

- 3) *in fase di controllo ex-post* a norma dell'articolo 30 paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) 1975/06, relativamente a infrazioni rilevate nel corso della verifica:
  - a) verificare il rispetto degli impegni ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 1<sup>7</sup>, del regolamento (CE) n. 1698/2005 o descritti nel PSR;
  - b) verificare la realtà e la finalità dei pagamenti effettuati dal beneficiario, tranne in casi di contributi in natura o di importi forfettari;
  - c) garantire che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con fondi di origine nazionale o comunitaria.

L'articolo 31, paragrafo 2 prevede che in presenza di false dichiarazioni rese deliberatamente l'operazione in questione e la relativa misura sono escluse dal FEASR nell'esercizio in questione ed in quello successivo oltre al recupero degli importi già versati.

Tali sanzioni si applicano fatte salve quelle previste dall'ordinamento nazionale e appaiono complementari a quelle vigenti (Legge 898/86 e s.m.i.).

### **5.2.2 La disciplina nazionale attuativa delle disposizioni comunitarie e ad esse complementare**

Nel seguito viene esplicitato il contenuto delle norme contenute nel capo III Sezione II del decreto 20 marzo 2008.

Le disposizioni comunitarie richiamate in precedenza si riferiscono esclusivamente alla definizione dell'importo ammissibile al sostegno prevedendo la decurtazione con penalità (oltre la soglia del 3%) di tutte le spese non ammissibili.

Conformemente all'articolo 74 del regolamento (CE) 1698/05 sono state elaborate delle linee guida sulle spese ammissibili dei PSR, approvate dalla Conferenza Stato Regioni in data 14 febbraio 2008.<sup>8</sup>

Alcuna disciplina specifica si rinviene invece con riferimento alle infrazioni connesse al mancato rispetto degli impegni nell'ambito delle misure ad investimento. In questo caso non è prevista esplicitamente dalla normativa comunitaria una specifica clausola di rinvio alla normativa nazionale.

<sup>7</sup> 1. Fatte salve le norme relative alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi ai sensi degli articoli 43 e 49 del trattato, lo Stato membro garantisce che il contributo del FEASR resti acquisito ad un'operazione d'investimento se quest'ultima non subisce, nei cinque

anni successivi alla decisione di finanziamento dell'autorità di gestione, modifiche sostanziali che:

- a) ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad un'impresa o a un ente pubblico;
- b) siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di un'infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione di un'attività produttiva.

<sup>8</sup> Cfr. "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi", Mipaaf 2008.

**Gli articoli 12 e 13** del decreto ministeriale disciplinano le riduzioni ed esclusioni per le infrazioni di impegni connessi a misure di investimento o simili (Leader). Oltre alle **misure di sostegno allo sviluppo rurale connesse ad investimenti o ad azioni immateriali elencate all'articolo 25 del reg. 1975/06** il decreto ministeriale estende il campo di applicazione anche alle misure di cui all'articolo 63 c) (spese di gestione dei GAL), all'articolo 66 (Assistenza tecnica) e all'articolo 68 (Rete rurale nazionale).

Le **riduzioni per infrazioni di impegni** si applicano, caso per caso, ai montanti per **MISURA o per OPERAZIONE** (es. ritardata presentazione della domanda o della documentazione integrativa richiesta), secondo la metodologia indicata nell'allegato 5 del decreto. Nei casi di più infrazioni applicati su montanti diversi si dà luogo a cumulo sino alla concorrenza degli importi richiesti o erogati.

L'articolo 13 del DM disciplina la regola di cumulo delle riduzioni (omessa dal Reg. CE 1975/06) come segue:  
 Montante a (richiesto) = Riduzioni e penalità all'importo richiesto per spese non ammissibili (art.31 R.1975);  
 Montante netto in pagamento => Riduzioni al montante a) per mancato rispetto degli impegni (art. 12 del DM).

Si rinvia **all'allegato 2 (tabella B)** per il quadro sinottico delle riduzioni ed esclusioni previste dalle norme comunitarie e nazionali in misure d'investimento o simili.

### 5.2.3 Esempi

#### Casi di infrazione nelle misure investimenti e simili.

Violazione	Riduzione	Esclusione	Articolo
Riscontro di uno o più importi non ammissibili.	Pari al doppio dello scostamento tra il richiesto e l'accertato fra il 3% ed il 49,9%.	Quando lo scostamento dello scostamento tra il richiesto e l'accertato è maggiore o uguale al 50%.	Articolo 31, paragrafo 1 del reg. 1975/06.
Un impegno dell'operazione	Dal 3% in su Dell'operazione	-	Articolo 12, comma 2 del DM

Due impegni della stessa misura	Dal 6% in su Della misura	-	Articolo 12, commi 2 e 3 del DM
Due impegni dell'operazione di cui uno a livello massimo	- (in quanto la violazione meno grave è assorbita dall'esclusione dell'operazione)	Anno "n": operazione e erogazioni già	Articolo 12, comma 4 del DM
Falsa dichiarazione operazione	-	Anno n e n+1: operazione e misura (oltre alle sanzioni nazionali 898)	Articolo 31, paragrafo 2 del reg. 1975/06.

### 5.3 Aspetti orizzontali comuni a tutte le misure dei PSR

#### 5.3.1 La regolamentazione comunitaria

La parte prima e terza del regolamento (CE) 1975/06 si riferisce a tutte le misure di sviluppo rurale e definisce gli aspetti generali in materia di controlli e monitoraggio delle riduzioni ed esclusioni.

#### 5.3.2 La disciplina nazionale attuativa delle disposizioni comunitarie e ad esse complementare

Questo sottoparagrafo si riferisce alle norme contenute nel capo III Sezione III del decreto 20 marzo 2008.

**L'articolo 14** del decreto 20 marzo 2008 definisce le regole per l'applicazione delle riduzioni nei casi di infrazioni nell'ambito di progetti integrati.

La percentuale di **riduzione per infrazione di impegni** si applicano ai montanti corrispondenti alle componenti della operazione riconducibili alle misure del PSR.

Viene, inoltre, precisato che le regole di recupero degli importi indebitamente erogati sono le stesse di quelle previste dall'articolo 73 del reg. 796/04.<sup>9</sup>

<sup>9</sup> Articolo 73 - Recupero di importi indebitamente erogati. 1. In caso di pagamento indebito, l'agricoltore ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato di un interesse calcolato conformemente al paragrafo 3.2. Gli Stati membri possono decidere che l'importo indebitamente erogato sia recuperato tramite detrazione dal corrispondente importo di uno qualsiasi degli anticipi o dei pagamenti effettuati a favore dell'agricoltore dopo la data della decisione di recupero nell'ambito dei regimi di aiuti di cui ai titoli III, IV e IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003. Tuttavia, l'agricoltore interessato può effettuare il rimborso senza attendere tale detrazione. 3. Gli interessi decorrono dalla data di notificazione all'agricoltore dell'obbligo di restituzione sino alla data del rimborso o detrazione degli importi dovuti. Il tasso d'interesse applicabile è calcolato applicando le disposizioni di diritto nazionale, ma non può in alcun caso essere inferiore al tasso d'interesse previsto dalla legislazione nazionale per la ripetizione dell'indebito. 4. L'obbligo di restituzione di cui al paragrafo 1 non si applica nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato per errore dell'autorità competente medesima o di un'altra autorità e se l'errore non era normalmente rilevabile dall'agricoltore. Tuttavia, qualora l'errore riguardi elementi determinanti per il calcolo del pagamento, il primo comma si applica solo se la decisione di recupero non è stata comunicata entro dodici mesi dalla data di pagamento. 5. L'obbligo di restituzione di cui al paragrafo 1 non si applica se il periodo intercorso tra la data di pagamento dell'aiuto e quella in cui l'autorità competente ha notificato per la prima volta al beneficiario il carattere indebito del pagamento effettuato è superiore a dieci anni. Tuttavia, il periodo di cui al comma precedente è ridotto a quattro anni se il beneficiario ha agito in buona fede. 6. Gli importi da recuperare a seguito dell'applicazione di riduzioni ed esclusioni ai sensi dell'articolo 21 e del titolo IV sono, in tutti i casi, soggetti a un periodo di prescrizione di quattro anni. 7. I paragrafi 4 e 5 non si applicano agli anticipi. 8. Gli Stati membri possono decidere di non esigere la restituzione di importi inferiori o uguali a 100 euro, al netto degli interessi, per agricoltore e per periodo di erogazione del premio,

### 5.3.3 Esempi

#### Rilevazione di infrazioni per negligenza e intenzionali a carico della stessa azienda

Due infrazioni rilevate in due componenti dell'operazione integrata afferenti alle misure 211 e 121. Importo pagamento ammesso componente -> misura 211 = 15.000,00€; componente -> misura 121 = 50.000,00€.

- Infrazione componente -> misura 211 a cui si applica la riduzione del 25% ai sensi dell'articolo 7 del DM;
- Infrazione componente -> misura 121 a cui si applica la riduzione del 3% ai sensi dell'art. 13 del DM;

La riduzione risultante dell'operazione integrata sarà:

$$25\% (15.000,00€) + 3\% (50.000,00€) = 3750,00€ + 1500,00€ = 5.250,00$$

---

sempreché l'ordinamento nazionale preveda una simile eventualità in casi analoghi. Qualora gli interessi debbano essere recuperati indipendentemente dagli importi indebitamente erogati, gli Stati membri possono decidere, alle stesse condizioni, di non recuperare gli interessi di importo pari o inferiore a 50 euro.



## ALLEGATO 1

**Tabella A - Quadro sinottico delle riduzioni ed esclusioni in misure a superficie, animali o simili.**

<b>Base giuridica</b>	<b>Fattispecie di violazione</b>	<b>Riduzioni ed esclusioni</b>
<b>Articolo 21 reg. 796/04</b> <b>Presentazione tardiva</b>	Presentazione di una domanda di aiuto oltre il termine prescritto	<b>Riduzione dell'1%</b> per ogni giorno lavorativo di ritardo <b>dell'importo ammesso</b>
<b>Articolo 16 reg. 1975/06</b> <b>Misure connesse alla superficie</b>	Superficie dichiarata nell'ambito di una misura che supera la superficie determinata	<b>Riduzione del doppio dell'eccedenza</b> constatata se è superiore al <b>3% (o 2Ha) ed inferiore al 20%</b> della sup. determinata; <b>Esclusione oltre il 20%</b> per la misura in questione. <b>Esclusione oltre il 30%</b> da tutte le misure nell'anno civile in questione. <b>Esclusione e penalizzazione pari all'eccedenza constatata se la difformità è superiore al 50%.</b>
<b>Articolo 17 reg. 1975/06</b> <b>Misure connesse agli animali</b>	Numero animali dichiarati nell'ambito di una misura che supera il numero di animali determinati. Per animali diversi da bovini e ovicaprini si rinvia all'articolo 10 e all'allegato 4 del DM.	<b>Riduzione del doppio dell'eccedenza</b> constatata se è superiore al <b>10% ed inferiore al 20%</b> ; <b>Esclusione oltre il 20%</b> per la misura in questione. <b>Esclusione e penalizzazione pari all'eccedenza constatata se la difformità è superiore al 50%.</b>
<b>Articolo 18 del reg. 1975/06</b> <b>Applicazione nazionale</b>		
<b>Articolo 7, commi 1, 2 e 3</b> <b>Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni</b>	Accertamento di una infrazione di gravità, entità e durata di livello massimo o più violazioni di gravità, entità e durata di livello basso o medio / alto	La percentuale della <b>riduzione</b> è fissata in ragione del <b>5%, 25% o 50%</b> (salvo cumulo) a carico degli importi corrispondenti (coltura, gruppo di colture, operazione o misura).
<b>Articolo 7, comma 4</b>	Accertamento per una determinata <u>misura di due o più</u> infrazioni di gravità, entità e durata di livello massimo riscontrate nel corso dello stesso anno civile.	<b>Esclusione nel corrispondente esercizio FEASR</b> dal pagamento o dalla domanda ammessa per la <b>misura</b> a cui si riferiscono gli impegni violati. Ammonizione del beneficiario, preliminarmente all'applicazione dell'art.9 (1) in caso di reiterazione.

<p><b>Articolo 8</b> <b>Esclusioni per violazioni di impegni agroambientali o per il benessere degli animali ed impegni pertinenti di condizionalità</b></p>	<p>Accertamento nel corso dello stesso anno civile di violazioni sia di uno o più impegni cui è subordinato il pagamento dell'aiuto concesso a norma dell'articolo 36 lettera a) punti iv) e v) del regolamento (CE) 1698/2005, sia di uno o più impegni pertinenti di condizionalità</p>	<p><b>Esclusione nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento o dalla domanda ammessa per la misura a cui si riferiscono gli impegni violati.</b> Ammonizione del beneficiario, preliminare all'applicazione dell'art.9 (1) in caso di reiterazione.</p>
<p><b>Articolo 9, comma 1</b> <b>Violazioni commesse deliberatamente</b></p>	<p>La ripetizione nel corso del periodo di impegno della violazione che abbia già comportato l'esclusione ai sensi dell'articolo 7 comma 4 o dell'articolo 8 costituisce violazione commessa deliberatamente. Ulteriori casi di violazioni commesse deliberatamente così come definite a norma dell'articolo 15 comma 1.</p>	<p><b>Esclusione dal beneficio della misura in questione per il corrispondente esercizio FEASR e per l'esercizio FEASR successivo.</b></p>
<p><b>Articolo 9, comma 2</b> <b>Violazioni commesse deliberatamente</b></p>	<p>Il beneficiario ha reso deliberatamente una falsa dichiarazione. Ulteriori casi di violazioni commesse deliberatamente così come definite a norma dell'articolo 15 comma 1.</p>	<p><b>Esclusione dal beneficio della misura di cui trattasi per corrispondente esercizio FEASR e si procede al recupero degli importi già erogati.</b> Inoltre il beneficiario è <b>escluso</b> dalla concessione del sostegno per la stessa misura per gli <b>esercizi FEASR mancanti al completamento dell'impegno pluriennale.</b> (non può essere inferiore ai due esercizi FEASR successivi a quello di accertamento della violazione).</p>
<p><b>Articolo 11</b> <b>Recupero di importi erogati in annualità pregresse per misure pluriennali</b></p>	<p>Qualora si accerti che l'infrazione riscontrata in occasione del controllo (o altre infrazioni) sono state commesse anche in una o più annualità pregresse.</p>	<p><b>Riduzioni e le esclusioni a norma del capo III sezione I del DM, procedendo al recupero dei corrispondenti importi erogati nelle rispettive annualità.</b></p>
<p><b>Articoli 22 e 23 del reg. 1975/06</b></p>	<p>Accertamento di inadempienze a carico degli impegni e requisiti di condizionalità, ivi inclusi i requisiti minimi in materia di fitofarmaci e fertilizzanti.</p>	<p><b>Riduzione dell'importo complessivo del sostegno di cui all'articolo 36, lettera a) punti da i) a v) e articolo 36 lettera b), punti iv) e v) del reg. 1698/05.</b></p>

<p><b>Articoli 45 e 47 del Reg.(CE) 1974/06</b></p>	<p>Impedimento a continuare a rispettare gli impegni assunti in quanto la sua azienda è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario, o per causa di forza maggiore.</p>	<p><b>Esclusione</b> dalla concessione del sostegno per la stessa misura per gli <b>esercizi FEASR mancanti al completamento dell'impegno pluriennale</b>. Nessuna riduzione o recupero delle annualità pregresse.</p>
<p><b>Articolo 46 del Reg.(CE) 1974/06</b></p>	<p>Revisione degli impegni di condizionalità durante il periodo di impegno pluriennale delle misure di cui agli articoli 39, 40 e 47 del reg. (CE) 1698/05; scelta di non adeguamento.</p>	<p><b>Esclusione</b> dalla concessione del sostegno per la stessa misura per gli <b>esercizi FEASR mancanti al completamento dell'impegno pluriennale</b>. Nessuna riduzione delle annualità pregresse.</p>

**Tabella B - Quadro sinottico delle riduzioni ed esclusioni in misure ad investimento o simili**

Base giuridica	Fattispecie di violazione	Riduzioni ed esclusioni
<p><b>Articolo 31 (1) Reg. 1975/06</b> Riduzioni ed esclusioni</p>	<p>Eccedenza constatata tra importo erogabile in esito all'esame di ammissibilità della domanda di pagamento ed importo richiesto dal beneficiario.</p>	<p><b>Riduzione</b> pari al doppio dell'eccedenza constatata se superiore al 3% (se inferiore viene erogato solo l'importo ammesso).</p>
<p><b>Articolo 31 (2) Reg. 1975/06</b> Riduzioni ed esclusioni</p>	<p>Falsa dichiarazione resa deliberatamente.</p>	<p><b>Esclusione dell'operazione e della misura corrispondente per l'esercizio FEASR del controllo e per quello successivo.</b></p>
<p><b>Disciplina integratoria nazionale in materia di violazione di impegni</b></p>		
<p><b>Articolo 12, comma 1, 2 e 3</b></p>	<p>Mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto</p>	<p><b>Riduzione non può essere inferiore al 3%</b> ed è determinata, <u>ove pertinente</u>, in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione</p>
<p><b>Articolo 12 comma 4</b></p>	<p>Violazioni di gravità, entità e durata <u>di livello massimo</u>.</p>	<p><b>Esclusione e recupero indebito</b></p>
<p><b>Articoli 45 e 47 del Reg.(CE) 1974/06</b></p>	<p>Impedimento a continuare a rispettare gli impegni assunti in quanto la sua azienda è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario, o per causa di forza maggiore.</p>	<p><b>Esclusione</b> dalla concessione del sostegno per la stessa misura per gli <b>esercizi FEASR mancanti al completamento dell'impegno pluriennale</b>. Nessuna riduzione o recupero delle annualità pregresse.</p>

## ALLEGATO 2

### OGGETTO:

DETERMINAZIONE DEGLI INDICI DI VERIFICA DA APPLICARE ALLE MISURE CONTEMPLATE DALL'ASSE 2 E DALL'ASSE 4 COSÌ COME DEFINITE ALL'ARTICOLO 6 DEL REGOLAMENTO (CE) 1975/06.

### Premessa e metodo di lavoro del presente allegato

Il presente allegato elabora, per alcune tipologie di azioni, la metodologia di calcolo delle riduzioni/esclusioni per violazioni degli impegni previsti dalle misure in oggetto.

Il metodo si può articolare sostanzialmente nei passaggi seguenti:

#### 1. Fase preliminare:

- Individuazione della lista di impegni e del loro livello di disaggregazione;
- Individuazione della base giuridica per la tipologia di penalità da applicare a ciascun impegno;
- Correlazione con gli impegni pertinenti di *baseline* (atti e norme di condizionalità e requisiti minimi in materia di fertilizzanti e prodotti fitosanitari) e con l'obiettivo/gli obiettivi della misura/azione.

In merito all'ultimo punto dell'elenco, si ricorda che a norma dell'articolo 39 (3) del regolamento CE n. 1698/05, l'agricoltore si impegna a rispettare, su tutte le superfici agricole in suo possesso, oltre agli impegni volontari derivanti dall'adesione alla misura/azione del PSR, anche gli obblighi di condizionalità, pertinenti e non, nonché i requisiti minimi in materia di fertilizzanti e prodotti fitosanitari.

Per maggiore chiarezza, si riporta la seguente classificazione degli impegni:

- a) Obblighi di condizionalità e requisiti minimi in materia di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, che, in caso di accertamento di eventuali inadempienze, seguono le regole del DM 21 dicembre 2006, n. 12541, e delle Circolari AGEA e degli OPR redatta ai sensi dell'articolo 8 del citato DM.
  - b) Impegni volontari: sono quelli previsti nell'Avviso pubblico della misura/azione per la quale l'agricoltore presenta domanda di aiuto/ pagamento, che, in caso di accertamento di eventuali inadempienze, seguono le regole del DM 20 marzo 2008, n. 1205, come attuato nel presente Atto, nel quale detti impegni sono distinti in:
    - requisiti di ammissibilità: sono sottoposti a controlli amministrativi e controlli in loco (articoli 11 e 12 del reg. CE 1975/06), e la loro inosservanza determina l'assenza delle condizioni di concessione dell'aiuto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2 e 10 del reg. CE 1975/06, nonché dell'articolo 23 del reg. CE 796/04;
    - impegni la cui inosservanza è tale da pregiudicare *de facto* in maniera definitiva il raggiungimento degli obiettivi della misura/operazione: in tal caso, ove previsto dalla Regione o Provincia Autonoma nel provvedimento adottato ai sensi dell'art.15 comma 1 del decreto 20 marzo 2008, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 18 (1) del reg. CE 1975/06 e dell'articolo 9 (3) del DM indipendentemente dalla valutazione del livello estremo in termini di portata, gravità e durata si dà luogo alla decadenza totale e revoca del pagamento (art.9 comma 2) o, in casi meno gravi, all'esclusione del pagamento per due annualità (art.9 comma 1);
    - impegni la cui inosservanza determina riduzioni, fino al caso estremo di esclusione, sulla base della valutazione del livello della violazione in funzione degli indicatori di entità, gravità e durata, come definiti all'articolo 18 (2) del reg. CE 1975/06. In tal caso le riduzioni ed esclusioni seguono le regole di cui all'articolo 7 e ss. del DM 20 marzo 2008.
2. Possibile metodologia di elaborazione degli indici di verifica e dei conseguenti livelli di violazione per indicatore.
- Individuazione della modalità di rilevazione delle infrazioni (documentale e/o controllo in loco);
  - Individuazione del parametro di valutazione;

- Graduatoria, ove applicabile, del parametro di valutazione nei 3 livelli Basso, Medio, Alto, per la determinazione di una riduzione proporzionale all'infrazione.

### **Individuazione della lista di impegni ed ulteriori passaggi preparatori.**

- a) In questa fase iniziale, il primo lavoro è costituito dall'estrapolazione di tutti i possibili impegni contenuti nel contratto di adesione alla misura. Essi andranno estrapolati dal Programma, o, meglio, dall'Avviso pubblico emanato per l'adesione dei beneficiari;
- b) Successivamente, occorrerà trovare per ciascuno di essi il relativo livello di disaggregazione, inteso come livello minimo di applicazione omogenea dell'impegno citato. Tale livello potrà essere individuato nella misura, nell'operazione<sup>10</sup>, nel gruppo di coltura o, in ultima analisi, nella singola coltura oggetto d'impegno; un criterio guida per poter scendere al livello di gruppo di colture o singola coltura è che vi sia una differenziazione dell'importo del premio erogato per le citate categorie di SOI<sup>11</sup>. Tuttavia ciò non costituisce una condizione sufficiente, poiché occorre anche che l'impegno oggetto d'esame sia afferente soltanto a un gruppo di colture o eventualmente ad una singola coltura, anziché all'intera operazione; ad esempio, il divieto di uso di un particolare prodotto fitosanitario potrebbe valere, nell'ambito dell'azione "produzione integrata", per il frumento, ma non per la soia; si può in tal caso valutare la possibilità di applicare eventuali infrazioni a tale divieto alle sole superfici aziendali investite a frumento, in quanto soggette ad impegno;
- c) Per ciascun impegno, inoltre, occorrerà valutare se la sua inadempienza si configura come condizione di non ammissibilità o come impegno la cui infrazione dia luogo a revoca, esclusione, ovvero se sia opportuno applicare una riduzione graduale dell'importo erogabile, fino eventualmente all'esclusione totale del beneficiario dal pagamento, in casi particolarmente gravi; in tale fase occorre ricordare che la novità della presente programmazione sta proprio in un approccio teso ad applicare riduzioni il più possibile graduali, ovvero proporzionali al grado di allontanamento dall'obiettivo della misura che l'infrazione ha prodotto;
- d) L'ulteriore fase è costituita dall'individuazione, per ciascun impegno, degli impegni di condizionalità pertinenti: un buon punto di partenza è rappresentato dalla lista di impegni di *baseline* utilizzati per la giustificazione del premio associato all'operazione;
- e) la successiva fase è costituita dall'individuazione degli obiettivi pertinenti a ciascun impegno previsto dalla misura/ azione oggetto d'esame.

Qualora si ritenga utile raggruppare gli impegni ai fini dell'individuazione dei parametri di valutazione per i controlli, è opportuno seguire la regola che tutti gli impegni afferenti allo stesso gruppo abbiano lo stesso livello di disaggregazione, affinché, in caso di inadempienza, si possa individuare univocamente il montante a cui applicare la percentuale di riduzione. Ciò vuol dire che, se due impegni sono stati imputati rispettivamente alla misura e all'operazione, non potranno far parte dello stesso gruppo; un'altra possibilità potrebbe essere quella di scegliere come montante unico quello di importo più elevato, onde evitare una sottostima della riduzione.

### **Metodologia proposta per l'elaborazione degli indici di verifica**

Nell'elaborare gli indici di verifica si è tenuto conto dell'esperienza acquisita con la metodologia e della terminologia seguita nell'elaborare gli analoghi indici di verifica nel regime di condizionalità, conformemente agli articoli 66 e 67 del regolamento CE n. 796/04, ai quali rimanda l'articolo 23 del regolamento CE n. 1975/06.

Anzitutto, dal punto di vista operativo, è utile individuare la tipologia di controllo che si intende applicare. Un primo livello di classificazione è costituito da una modalità di rilevazione documentale oppure connessa al controllo in loco. Tuttavia, tale distinzione non va intesa in senso rigido, giacché in molti casi sarà possibile utilizzare una modalità mista, che combina una verifica di tipo

<sup>10</sup> D'ora in avanti si userà operazione come sinonimo di azione o di sottomisura,

<sup>11</sup> SOI = superficie oggetto d'impegno.

documentale con il controllo su elementi concreti dell'azienda, quali le superfici, le macchine, le attrezzature e le strutture aziendali.

Una volta espletata questa fase, occorrerà individuare il parametro concreto da utilizzare per la valutazione dell'infrazione e, fase ulteriore, graduarlo per determinare i tre livelli di infrazione: Basso, Medio, Alto. Giacché l'articolo 18 del regolamento CE n. 1975/06 prevede l'utilizzo di tre indicatori, ossia tre grandezze correlate rispettivamente con la Gravità, Entità e Durata dell'infrazione, occorrerà individuare un parametro per ciascuno degli indicatori suddetti.

In questa fase occorre fare attenzione affinché il numero complessivo di parametri di valutazione presi in considerazione, nell'ambito di una particolare azione, non sia eccessivamente elevato. Tenuto conto che il regolamento ed il decreto prevedono già un'elevata articolazione del calcolo dell'infrazione, con la previsione degli indicatori di Gravità, Entità e Durata, si ritiene opportuno suggerire l'elaborazione di un congruo numero di griglie per ciascuna azione (minimo 2 griglie e, di norma, non più di 3 griglie). Questo modo di operare presuppone la possibilità di accorpate le modalità di rilevazione delle infrazioni, pur nel rispetto del principio che tutti gli impegni siano sottoposti al controllo e che l'infrazione di ciascun impegno produca sempre, come previsto dal decreto, una riduzione equa e proporzionale.

### **Esempio 1:** **azione "Agricoltura biologica"**

Nell'esempio che segue sono stati raggruppati tutti gli impegni di natura documentale in un unico "gruppo omogeneo di impegni", mentre gli impegni da sottoporre a verifica speditiva sono raggruppati in altri gruppi omogenei, ciascuno dei quali sarà collegato ad un particolare obiettivo della misura.

Nella tabella sottostante sono evidenziati i risultati del processo illustrato al punto 1, lettere da a) ad f), applicato all'azione "Agricoltura biologica". Le celle evidenziate in giallo includono gli impegni da sottoporre, in caso di accertamento di un'inadempienza, ai criteri di calcolo della riduzione conformi all'articolo 18 del regolamento CE n. 1975/06, dei quali in particolare ci occupiamo nel presente allegato.

Requisiti di ammissibilità / Impegni (celle selezionate in giallo)	Livello di disaggregazione dell'impegno (→ determinazione del montante riducibile) Allegato 3 del DM 20/3/08				Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione	Tipologia di controllo : d = documentale; s = speditivo	Impegno pertinente e di condizionalità	Obiettivo di misura/azione direttamente collegato all'impegno
	Misura	Operazione	Gruppo di coltura	Coltura				
Presentazione domanda di aiuto/pagamento entro la data del 15 maggio 2008	X				Riduzione - art. 7 reg. CE 1975/06 e art. 21 del reg. 796/04	d		
Obbligo di assoggettare l'intera superficie aziendale al sistema di controllo e certificazione nell'ambito della medesima provincia			X		Esclusione - art. 11 e 12 del reg. 1975/06	d		

Superficie minima (SAU) $\geq 2$ ha; con superficie coperta con serra $\geq 0,5$ ha o tunnel $\geq 0,3$ ha			X		Esclusione – art. 11 e 12 del reg. 1975/06	d		
Uso di prodotti fitosanitari previsti dal Reg.2092/91 e s.s.m.i				X	<b>Art. 18 del re. 1975/06 e artt. 7, 8 e 9 del DM 20/03/08</b>	s	B9 – direttiva 91/414/C EE	Tutela risorse idriche
Uso di fertilizzanti previsti dal Reg.2092/91 e s.s.m.i				X	<b>Art. 18 del re. 1975/06 e artt. 7, 8 e 9 del DM 20/03/08</b>	s	A4 – direttiva 91/676/C EE	Tutela risorse idriche
Tenuta dei registri aziendali previsti dal sistema di certificazione delle produzioni biologiche			X		<b>Art. 18 del re. 1975/06 e artt. 7, 8 e 9 del DM 20/03/08</b>	d	B9 – direttiva 91/414/C EE  B11 – reg. CE 178/2002	Tutela risorse idriche
Presentazione di un piano di coltivazione			X		<b>Art. 18 del re. 1975/06 e artt. 7, 8 e 9 del DM 20/03/08</b>	d	A4 – direttiva 91/676/C EE	Erosione e sostanza organica
Nomina annuale di un tecnico responsabile del servizio di assistenza tecnico	X				Esclusione – art. 11 e 12 del reg. 1975/06	d		

## **1.A) Impegni di natura documentale**

### **Dettaglio degli impegni**

- predisporre un piano di fertilizzazione, per ogni coltura inserita nel piano di coltivazione, da elaborare sulla base delle asportazioni e della disponibilità di elementi nutritivi;
- tenere le registrazioni aziendali previste dal sistema di certificazione delle produzioni biologiche.

### **Indici di verifica**

**I) Entità dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione agli effetti dell'inadempienza sulla superficie oggetto d'impegno.

*modalità di rilevazione:* risultati dei controlli effettuati in azienda sugli elementi documentali.

*Parametri di valutazione:*

- *percentuale di superficie della coltura/ del gruppo di colture/ della SOI su cui si sono rilevate inadempienze (errori formali/ incompletezza delle registrazioni/ assenza totale di registrazioni) rispetto al totale della SOI*

<b>Indicatore</b>	<b>Entità</b>
<b>Classe di violazione</b>	
Bassa	Errori/Incompletezza/Assenza del piano di fertilizzazione e/o del registro per le produzioni biologiche per una percentuale della SOI inferiore al 10% e ad 1 Ha
Media	Errori/Incompletezza/Assenza del piano di fertilizzazione e/o del registro per le produzioni biologiche per una percentuale della SOI non inferiore al 10% ed inferiore al 20% e fino a 2Ha
Alta	Errori/Incompletezza/Assenza del piano di fertilizzazione e/o del registro per le produzioni biologiche per una percentuale della SOI non inferiore al 20%

**II) Gravità dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla gravità delle inadempienze riscontrate nella documentazione oggetto di verifica.

*modalità di rilevazione:* risultati dei controlli effettuati in azienda sugli elementi documentali.

*Parametri di valutazione:*

- *corretta e completa compilazione del Piano di fertilizzazione, al di là dei requisiti di condizionalità;*
- *corretta e completa compilazione del registro previsto dal sistema di certificazione delle produzioni biologiche;*



<b>Indicatore</b>	<b>Gravità</b>
<b>Classe di violazione</b>	
Bassa	Errori formali di compilazione del piano di fertilizzazione e/o del registro per le produzioni biologiche
Media	Incompleta predisposizione del piano di fertilizzazione e/o del registro per le produzioni biologiche
Alta	Assenza del piano di fertilizzazione e/o del registro per le produzioni biologiche

**III) Durata dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla permanenza delle inadempienze riscontrate nella documentazione oggetto di verifica.

*modalità di rilevazione:* risultati dei controlli effettuati in azienda sugli elementi documentali.

*Parametri di valutazione:*

- messa a norma della documentazione entro un termine temporale breve che decorre dal momento della verifica aziendale.

<b>Indicatore</b>	<b>Durata</b>
<b>Classe di violazione</b>	
Bassa	correzione e/o completamento dei piani di fertilizzazione e del registro per le produzioni biologiche entro 48 ore
Media	Mancata presentazione del piano di fertilizzazione e del registro per le produzioni biologiche entro 48 ore
Alta	Contestuale violazione di un impegno di condizionalità <u>non</u> pertinente















































































































































